



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001*

## **CODICE DI CONDOTTA**

**Versione 5.0 approvata dal Comitato Direttivo di OCF il 30 luglio 2020**



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA .....</b>	<b>11</b>
	Conflitto con il Codice di Condotta.....	12
	Modifiche al Codice .....	12
	Attuazione .....	12
	Sanzioni e misure .....	13
<b>3</b>	<b>CONOSCENZA DEL CODICE DI CONDOTTA.....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO.....</b>	<b>13</b>
	L'Organismo di Controllo .....	13
	Reporting interno all'OdC e <i>whistleblowing</i> .....	14
	<b><i>PARTE GENERALE</i> .....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>VALORI E REGOLE GENERALI .....</b>	<b>17</b>
	Rispetto di leggi e regolamenti.....	17
	Rispetto delle procedure operative .....	17
	Diligenza e accuratezza nell'esecuzione delle prestazioni professionali.....	17
	Riservatezza .....	18
	Valorizzazione delle risorse umane .....	18
	Imparzialità nel trattamento del personale.....	18
	Democraticità e rispetto dell'individuo .....	18



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Collaborazione (soggetti esterni).....	19
Il rapporto con gli <i>stakeholder</i> .....	19
<b>6 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI AFFIDATI ALL'OCF ....</b>	<b>20</b>
Premessa .....	20
Principi generali .....	20
Indipendenza e imparzialità.....	21
Conflitto d'interesse .....	21
Integrità.....	21
Riservatezza .....	22
Riservatezza dei dati e delle informazioni. Protezione dei dati personali .....	23
Continuazione dei doveri.....	23
<b>7 PRINCIPI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DELL'ALBO .....</b>	<b>24</b>
Prove valutative e Processo di iscrizione, cancellazione, riesame, accesso ai documenti amministrativi .....	24
<b>8 PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA .....</b>	<b>25</b>
Gestione delle attività di vigilanza e sanzionatorie.....	25
<b>9 PRINCIPI DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE .....</b>	<b>26</b>
Principi generali .....	26
Operazioni, transazioni.....	26
Acquisti di beni e servizi .....	26
Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori .....	27
Valutazione del personale.....	27
Costituzione del rapporto di lavoro .....	28



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Gestione del personale.....	28
Tutela della privacy dei lavoratori .....	29
Obiettivi .....	29
Veridicità della documentazione .....	29
Utilizzo dei beni aziendali .....	29
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>31</b>
<b>10 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES D. LGS. N. 231/2001).....</b>	<b>32</b>
Correttezza e imparzialità nei rapporti con la P.A. e con l'Amministrazione della Giustizia .....	32
Correttezza nei rapporti con l'Amministrazione della Giustizia .....	32
Finanziamenti/contributi/agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione .....	32
Verifiche Ispettive .....	33
Regali, omaggi e benefici .....	33
Conflitti d'interesse .....	34
<b>11 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. N. 231/2001) E AI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01) .....</b>	<b>35</b>
Controllo e trasparenza contabile .....	35
Rapporti con gli Organi di controllo dell'Organismo .....	37
Prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati .....	37
<b>12 PRINCIPI RELATIVI AI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 24-BIS, D. LGS. N. 231/2001).....</b>	<b>38</b>
Gestione dei sistemi informativi.....	38



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

<b>13 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D. LGS. N. 231/2001) .....</b>	<b>38</b>
Tutela dell'Organismo dal rischio di fenomeni associativi a carattere nazionale e/o transnazionale .....	38
<b>14 PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. N. 231/2001) .....</b>	<b>39</b>
Sicurezza sul lavoro .....	39
<b>15 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. LGS. N. 231/2001) .....</b>	<b>40</b>
Antiriciclaggio.....	40
<b>16 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE</b>	<b>41</b>
Tutela ambientale .....	41
<b>ALLEGATO – PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>43</b>



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## 1 DEFINIZIONI

L'“*Organismo*”

L'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari** (OCF o, nel prosieguo, anche “Ente”) di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), con sede legale a Roma, in Via Tomacelli, n.146.

Il “*Codice*”

Il presente Codice di Condotta.

I codici etici o di condotta sono documenti ufficiali dell'Organismo, che contengono l'insieme dei principi cui esso informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, fermo restando e indipendentemente da quanto previsto a livello di normativa primaria e secondaria. I codici sono approvati dal Comitato Direttivo.

I “*Destinatari*”

I soggetti destinatari del presente Codice: i dipendenti e collaboratori, gli *stakeholder* come definiti nel presente documento.

I “*Dipendenti e collaboratori*”

Sono le persone fisiche che prestano servizio per l'Organismo in qualità di dipendenti, collaboratori o che comunque prestano servizio in regime di comando o distacco.

Il “*Conflitto di interesse*”

Situazione in cui un interesse secondario, patrimoniale o di altra natura, interferisce, ovvero appare potenzialmente idoneo ad interferire, con la capacità del dipendente o collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, di adempiere correttamente ai propri doveri di ufficio e, pertanto, con l'interesse primario di OCF di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'attività svolta nello svolgimento delle funzioni di interesse pubblico di vigilanza e di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Tale situazione può comportare un pregiudizio per l'imparzialità e l'indipendenza dell'attività svolta dalla persona.

Ai fini del presente Codice inoltre si ritiene sussistente, salvo prova contraria, una situazione di conflitto di interesse, qualora sia trascorso meno di un anno dalla cessazione del rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali tra il dipendente o collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, assegnatario di un'istruttoria o di una decisione e il soggetto cui l'istruttoria è riferita, oppure tra il coniuge, i conviventi, i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, del predetto dipendente o collaboratore ed il soggetto cui l'istruttoria è riferita.

#### Il “*Conflitto di interesse reale (o attuale)*”

Situazione in cui l'interesse secondario, patrimoniale o di altra natura, del dipendente o del collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, tende a interferire con l'interesse primario dell'OCF.

Tale conflitto di interessi è quindi quello che si presenta nel momento in cui la persona deve esprimere un giudizio o manifestare la sua volontà.

Con riguardo specifico alla definizione dei conflitti di interesse nello svolgimento dei compiti attribuiti all'OCF, si configura una situazione di conflitto di interesse reale nel caso in cui il dipendente o il collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, abbia un interesse, di natura patrimoniale o di altra natura, riferibile a sé oppure al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, che incide nell'esercizio delle attività o nelle decisioni inerenti al proprio ufficio.

#### Il “*Conflitto di interesse potenziale*”

Situazione in cui l'interesse secondario (patrimoniale o di altra natura) del dipendente o del collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, potrebbe potenzialmente tendere a interferire con l'interesse primario dell'OCF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Con riguardo specifico alla definizione dei conflitti di interesse nello svolgimento dei compiti attribuiti all'OCF, si configura una situazione di conflitto di interesse potenziale nel caso in cui il dipendente o il collaboratore, inclusi i componenti degli Organi, abbia un interesse, di natura patrimoniale o di altra natura, riferibile a sé oppure al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, che possa incidere nell'esercizio delle attività o nelle decisioni inerenti al proprio ufficio.

Il “Decreto 231” o “D. Lgs. n. 231/2001”

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il Decreto 231 prevede che l'Ente sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- a. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente;
- b. le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti *sub a*).

Ai sensi del medesimo Decreto 231 l'Ente non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (tra l'altro) di avere:

- ✓ adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ affidato ad un organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La “P.A.”

La Pubblica Amministrazione, i Pubblici ufficiali e gli Incaricati di pubblico servizio, italiani ed esteri, intesi nell'accezione più ampia.

Il “Pubblico ufficiale”





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

L'art. 357 c.p. definisce il *pubblico ufficiale* colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

È *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

In dettaglio:

- ✓ Sono *norme di diritto pubblico* quelle volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.
- ✓ Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cosiddetto potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- ✓ Il *potere certificativo* è quello che consente al certificatore di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

*Esempi:* sono pubblici ufficiali i Militari della Guardia di Finanza, i Militari dei Carabinieri, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, i dipendenti della Consob o di altre Amministrazioni che esercitano poteri autoritativi e certificativi, il Ministro, il Medico convenzionato con S.S.N., i dipendenti universitari, il Componente commissione Gare d'Appalto.

In sintesi, il pubblico ufficiale è il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

N.B.: I dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi di OCF possono essere considerati Pubblici Ufficiali quando esercitano le loro funzioni relative alla gestione dell'albo e alla vigilanza sugli iscritti esercitando i connessi poteri certificativi e autoritativi.

#### L'“*Incaricato di pubblico servizio*”

L'art. 358 c.p. definisce la persona *incaricata di un pubblico servizio* colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”. In dettaglio:

- ✓ “*a qualunque titolo*” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- ✓ per “*Pubblico servizio*” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

In sintesi, gli Incaricati di pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

#### I “*Pubblici Ufficiali stranieri*”

Ogni soggetto che svolge una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto “pubblico ufficiale” secondo le regole dell'ordinamento a cui appartiene (ad esempio agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti a una organizzazione internazionale).

#### Gli “*Stakeholder*”

I soggetti che partecipano alla gestione delle attività dell'OCF e che ne possono influenzare l'andamento, ivi compresi i consulenti e i terzi in genere che operano per conto dell'Organismo, gli *outsourcer/fornitori*, le associazioni di categoria dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

### I “Soggetti apicali”

I dipendenti o collaboratori inclusi i componenti degli Organi che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (art. 5, comma 1, lett. a), Decreto).

### Il “Modello 231”

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Comitato Direttivo dell’Organismo ai sensi del Decreto 231, i suoi allegati, nonché l’insieme delle procedure e degli strumenti che l’Organismo ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, che – in quanto espressamente richiamate dal medesimo Modello – ne formano parte integrante.

### L’ “Organismo di Controllo 231” (o anche “OdC”)

È l’organismo previsto dal Decreto 231, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare e controllare sul funzionamento, sull’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello 231 e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne l’aggiornamento.

### Il “Sistema Disciplinare”

Il Sistema Disciplinare è un documento ufficiale dell’Ente, che individua e disciplina il sistema delle sanzioni e delle misure per il mancato rispetto del presente Codice di Condotta, del Modello 231 e dei regolamenti e delle procedure da esso espressamente richiamati.

## **2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA**

Il presente Codice di Condotta (di seguito il “**Codice**”) ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito “OCF” o “Organismo”) i principi e le regole di condotta rilevanti per la cura degli interessi affidati all’OCF



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

nello svolgimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari e di vigilanza sugli iscritti all'albo nonché ai fini della ragionevole prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente Codice è rivolto a: dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, agenti, procuratori, consulenti, fornitori e terzi che possono agire per conto dell'Organismo (i “Destinatari”).

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti.

Con particolare riferimento agli outsourcer/fornitori e consulenti e terzi in genere che operano per conto dell'Organismo, deve essere previsto nel contratto di affidamento dell'incarico/del servizio, l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i suoi dipendenti e i collaboratori il presente Codice di Condotta, l'obbligo di rispettare i principi e le regole in esso contenuti incluso il dovere di riservatezza, nonché la possibilità di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del presente Codice o del Modello 231.

### **Conflitto con il Codice di Condotta**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure dell'Organismo, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Il presente Codice non sostituisce ma integra quanto disposto in codici etici o di categoria ai quali l'Organismo ha aderito o intenda eventualmente aderire.

### **Modifiche al Codice**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

### **Attuazione**

I Soggetti in posizioni apicali (il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato Direttivo, il Comitato Ristretto, ove delegato, il Comitato di Vigilanza, il Direttore Generale, il Segretario Generale e i



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Responsabili di ufficio/funzione) dell'Organismo sono incaricati dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno dell'OCF.

### **Sanzioni e misure**

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Codice, nonché nei regolamenti e nelle procedure espressamente richiamati dal presente Codice, costituirà inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto e comporterà l'applicazione del Sistema Disciplinare dell'OCF.

## **3 CONOSCENZA DEL CODICE DI CONDOTTA**

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari nei seguenti modi:

- per i dipendenti e i collaboratori: mediante consegna anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale (Area Comune Y/Area Procedure Pubblica/Codice di Condotta e Sistema Disciplinare).
- per i componenti degli organi di OCF e gli *stakeholder*: in caso di mancato accesso alla suddetta area, mediante consegna/trasmissione di copia.

In particolare, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti a ciascuno applicabili.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Controllo.

## **4 ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO**

### **L'Organismo di Controllo**

L'Organismo di Controllo dell'OCF è deputato a controllare il funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di tutti i suoi elementi (Modello 231) e al suo costante aggiornamento, incluso il presente Codice che ne costituisce parte integrante.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## Reporting interno all'OdC e *whistleblowing*

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a comunicare le informazioni previste al paragrafo 3.6.4<sup>1</sup> del Modello – Parte Generale (sistema informativo di carattere tassativo). La previsione di un flusso

---

<sup>1</sup> In particolare, il *reporting* periodico nei confronti dell'OdC prevede l'invio tempestivo, da parte del Direttore Generale, anche su segnalazione dei Responsabili degli Uffici, ognuno per le rispettive competenze, di informazioni concernenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- b) l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc.);
- c) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto avviate nei confronti dei Destinatari del presente Modello ovvero anche nei confronti di ignoti;
- d) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzazione di finanziamenti pubblici;
- e) le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari del presente Modello nei confronti dei quali la magistratura abbia proceduto/proceda per i reati di cui al Decreto;
- f) ogni evento, atto od omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-*septies* del Decreto;
- g) il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fornendo evidenza di eventuali interventi correttivi o preventivi, specialmente ove siano emerse situazioni di non conformità allo stesso;
- h) copia del bilancio, previsionale e consuntivo e, ove esistente, copia della relazione di certificazione redatta dalla società di revisione all'uopo incaricata;
- i) le informazioni da parte dei Responsabili degli Uffici e dei Titolari di Funzione in merito alle attività di controllo svolte dagli stessi, dalle quali possano emergere fatti, eventi, atti od omissioni aventi profili di criticità rispetto alle norme del Decreto, anche se già comunicate all'OdC nell'ambito degli incontri da questo richiesti;
- j) le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello 231, a tutti i livelli e i procedimenti disciplinari svolti o le eventuali sanzioni irrogate, inclusi i provvedimenti (motivati) di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- k) ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- l) ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative e al Codice di Condotta;
- m) le segnalazioni da parte del Collegio Sindacale in merito ad eventuali anomalie/criticità riscontrate dallo stesso nello svolgimento dell'attività di sua competenza;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

informativo strutturato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 è infatti stata concepita nel Modello 231 quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del modello stesso e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile la commissione di fattispecie delittuose previste dal Decreto 231.

L'Organismo invita coloro che sono a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Codice di Condotta e del Modello 231 a segnalare tali condotte anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto nel rispetto della "Procedura di *whistleblowing* per le segnalazioni di illeciti e irregolarità" allegata al presente Codice. A tal fine, tutti i Destinatari possono segnalare:

- a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- b) le violazioni al presente Codice di Condotta ed al Modello 231.

Le segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Non saranno presi in considerazione, in quanto estranei all'oggetto della segnalazione, fatti attinenti alla sfera privata del/dei segnalato/i.

Sono sanzionabili disciplinarmente le seguenti condotte:

- la condotta di chi pone in essere, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i componenti degli Organi, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza.

---

n) le segnalazioni da parte dei Responsabili degli Uffici dell'avvio di procedure di verifica o accessi/ispezioni da parte delle Autorità preposte (ad esempio: Consob, Agenzia delle Entrate, ASL, ecc.) corredate da costante aggiornamento circa le modalità di svolgimento.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei **Consulenti Finanziari**

## ***PARTE GENERALE***





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **5 VALORI E REGOLE GENERALI**

### **Rispetto di leggi e regolamenti**

L'Organismo conduce la propria attività nel rispetto della normativa europea, nazionale e internazionale, primaria e secondaria e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) e dei principi e dei criteri stabiliti dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

I Destinatari del presente Codice, ciascuno nell'esecuzione dei doveri del proprio incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti applicabili, nonché del presente Codice e delle norme richiamate. Nessun comportamento contrario alle predette norme sarà giustificato, neppure se posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Organismo e comporterà la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'OCF.

I Destinatari del presente Codice ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento, pubblicità e trasparenza cui è tenuta la P.A. (legge 7 agosto 1990, 241, art. 1, comma 1-ter).

### **Rispetto delle procedure operative**

I dipendenti e i collaboratori dell'OCF – Soggetti apicali e sottoposti, inclusi i componenti degli Organi, sono tenuti al rispetto delle procedure operative adottate dall'Organismo e richiamate dal Modello 231.

### **Diligenza e accuratezza nell'esecuzione delle prestazioni professionali**

I dipendenti e i collaboratori dell'Organismo, inclusi i componenti dei suoi Organi, devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità nello svolgimento delle proprie attività, assicurando prestazioni di elevato livello qualitativo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Riservatezza**

In nessun caso ai dipendenti e collaboratori, inclusi ai componenti degli Organi, è permesso divulgare dati e informazioni di cui sono in possesso, in ragione del loro incarico, senza preventiva autorizzazione da parte delle persone a ciò preposte. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le regole interne adottate e deve essere preventivamente autorizzata, formulata in modo semplice e chiaro e deve essere adeguatamente documentata (si veda anche il par. 6).

## **Valorizzazione delle risorse umane**

L'Organismo riconosce il valore della competenza e delle abilità dei singoli soggetti che lo compongono, quale elemento indispensabile per il suo sviluppo e promuove, pertanto, la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di crescita, formazione e aggiornamento.

## **Imparzialità nel trattamento del personale**

L'OCF considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna all'Organismo.

A tal fine l'OCF respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti religiosi, morali o filosofici, preferenze o attitudini sessuali e opinioni politiche.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, ivi compresi anche i componenti degli Organi dell'OCF nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio della imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base di valutazioni tecnico-professionali.

## **Democraticità e rispetto dell'individuo**

L'OCF considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti come valori intangibili e da tutelare.

I dipendenti e i collaboratori dell'Organismo hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto delle normative interne, dei diritti e della dignità altrui e dell'ordinata



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

convivenza nei luoghi di lavoro.

I dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, in occasione di qualunque interazione con altre persone nell'ambito dello svolgimento dell'attività, indipendentemente dall'esistenza di eventuali rapporti gerarchici, devono tenere comportamenti di massimo rispetto della persona, della sua individualità e dei suoi diritti.

Le relazioni con i colleghi sono improntate in ogni circostanza ai principi di collaborazione, rispetto, tolleranza e rifiuto di discriminazioni di qualsiasi natura.

I criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto devono caratterizzare anche i rapporti con i terzi estranei all'Organismo.

### **Collaborazione (soggetti esterni)**

L'Organismo riconosce l'importanza e promuove in ogni sua manifestazione la collaborazione tra tutti i dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, e qualsiasi soggetto, anche esterno all'organizzazione, che intrattenga rapporti di collaborazione, di qualsiasi forma e natura, con l'OCF.

I soggetti esterni all'OCF o, più in generale, terzi rispetto ai dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, nei rispettivi rapporti di collaborazione con l'OCF si impegnano a rispettare le regole del presente Codice e a non assumere alcun atteggiamento volto a determinare, istigare o avallare la violazione delle stesse da parte dei soggetti interni all'OCF.

### **Il rapporto con gli *stakeholder***

I soggetti che partecipano alla gestione delle attività dell'OCF e che ne possono influenzare l'andamento ("*Stakeholder*", ad esempio: *outsourcer*, associazioni di categoria di consulenti finanziari e di soggetti abilitati) – sia singolarmente considerati sia con riferimento al gruppo o all'organizzazione che rappresentano – si impegnano al rispetto delle regole del presente Codice e ad evitare qualsiasi comportamento che possa comportare la violazione delle stesse da parte dei dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i componenti degli organi statutari dell'OCF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

L'OCF aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia e collaborazione con queste categorie, il cui apporto è richiesto per realizzare la missione dell'Organismo stesso.

## **6 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI AFFIDATI ALL'OCF**

### **Premessa**

Il presente capitolo enuncia i principi generali, i valori etici e le prescrizioni comportamentali ai quali si attengono i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, in relazione alla rilevanza degli interessi affidati alla loro cura.

### **Principi generali**

Consapevoli dell'interesse pubblico delle funzioni svolte dall'Organismo e dell'importanza sociale dei propri compiti e delle proprie responsabilità, gli Organi, tutti i dipendenti e i collaboratori dell'OCF si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione dell'OCF e la fiducia dei destinatari della sua attività nonché dell'opinione pubblica nei confronti della stessa.

I dipendenti e i collaboratori si astengono da dichiarazioni su questioni che coinvolgono l'OCF quando tali dichiarazioni possano nuocere all'immagine e al prestigio della stessa.

I componenti degli Organi conformano la propria condotta ai più elevati canoni morali. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri attribuiti si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo a interessi personali.

Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, i dipendenti e i collaboratori si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, onestà, lealtà, discrezione e correttezza e non hanno riguardo ad interessi personali.

Disponibilità, efficienza e cortesia rappresentano i principi guida che i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a seguire nei rapporti con il pubblico. L'OCF ritiene necessario fornire agli interessati e a soggetti terzi informazioni quanto più possibile precise e complete, al fine di manifestare con la



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

massima chiarezza gli intendimenti e le ragioni della propria attività. I dipendenti e i collaboratori assicurano, per quanto possibile e nello svolgimento delle proprie funzioni, che il pubblico riceva le informazioni richieste. Le informazioni, così come le eventuali ragioni per le quali esse non sono fornite, sono espresse in modo chiaro e comprensibile.

### **Indipendenza e imparzialità**

I dipendenti e i collaboratori svolgono le proprie funzioni ed assumono le proprie decisioni in piena autonomia, respingendo eventuali pressioni indebite, ispirandosi a criteri di trasparenza e correttezza e quindi evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

I dipendenti e i collaboratori operano con imparzialità, e quindi evitando trattamenti di favore.

### **Conflitto d'interesse**

Gli Organi, i dipendenti e i collaboratori evitano situazioni – anche in relazione al ruolo svolto nell'OCF – che possano dar luogo a conflitti d'interesse reali o potenziali.

Nei casi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, i componenti degli Organi e il personale, dipendenti e collaboratori dell'OCF, applicano la “*Procedura di gestione dei conflitti di interesse*”.

### **Integrità**

I dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'OCF, che eccedano il valore di 150 euro.

In particolare, fermi i divieti di legge, i componenti degli Organi:

- non utilizzano per fini diversi da quelli istituzionali mezzi o informazioni di cui dispongono in ragione della funzione svolta e non si avvalgono della propria posizione per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- accettano inviti a convegni, seminari e simili, a condizione che la partecipazione non sia in contrasto con l'interesse dell'OCF. Per la partecipazione a tali eventi in qualità di organi dell'OCF non accettano denaro o altre utilità e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui sia riconosciuto anche agli altri partecipanti;
- nel fruire dei beni e dei servizi dell'OCF, ne limitano l'uso al corretto esercizio della propria funzione.

Tutti i dipendenti e i collaboratori che effettuino interventi in convegni, seminari e simili, non accettano, per essi, denaro o altre utilità; in tali casi, l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui sia previsto anche per gli altri partecipanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, si rimanda alle prescrizioni di cui al paragrafo 10 del presente Codice.

### **Riservatezza**

I componenti degli Organi non forniscono, se non per finalità inerenti ai compiti istituzionali, informazioni sui contenuti delle attività svolte in relazione alle funzioni esercitate dall'Organismo.

I componenti degli Organi si astengono dal rilasciare informazioni e dal manifestare opinioni e giudizi in merito a decisioni da assumere e a procedimenti in corso, per quanto loro noti, ovvero anche a deliberazioni già prese, prima che queste siano formalmente comunicate alle parti interessate.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, non forniscono informazioni riservate sui contenuti di attività istruttorie o ispettive in corso.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dall'OCF e comunicati formalmente alle parti.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Fermo restando il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio dell'attività sindacale e a tutela dei diritti dei cittadini, i dipendenti e i collaboratori si astengono altresì dal fornire ai mezzi di comunicazione informazioni non di pubblico dominio, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati.

### **Riservatezza dei dati e delle informazioni. Protezione dei dati personali**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Codice di trattare i dati personali in violazione delle istruzioni impartite dall'OCF e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per tutti i dipendenti e collaboratori dell'OCF, e per coloro che operano per conto dell'Organismo, vige l'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui, in ragione del loro incarico, sono in possesso.

A tal fine, dati e informazioni riguardanti l'Organismo possono essere divulgati all'esterno solo attraverso gli organi/uffici a ciò preposti dalle disposizioni interne.

### **Continuazione dei doveri**

Tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, facendo propri i valori etici di cui sopra, si impegnano, nel corso dell'anno successivo alla cessazione del rapporto con l'OCF, ad individuare e gestire le situazioni di conflitto di interesse che – anche in relazione al ruolo svolto nell'OCF – possano verificarsi nella nuova attività lavorativa o professionale.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **7 PRINCIPI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DELL'ALBO**

### **Prove valutative e Processo di iscrizione, cancellazione, riesame, accesso ai documenti amministrativi**

È severamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a forzare, interferire o alterare le procedure organizzative o informatiche di gestione dei processi connessi all'espletamento delle prove valutative organizzate dall'OCF.

È severamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a forzare, interferire o alterare le procedure organizzative o informatiche di gestione dei processi connessi al funzionamento dell'albo.

Nell'ambito delle attività, nella propria qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di pubblico servizio, è fatto espressamente divieto di:

- abusando della propria qualità o dei relativi poteri, costringere o indurre un soggetto a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, al fine di non procedere negli adempimenti inerenti alle attività di controllo ovvero i procedimenti amministrativi di competenza;
- per l'esercizio delle proprie funzioni o dei relativi poteri, indebitamente ricevere, denaro o altra utilità, al fine di condurre un procedimento amministrativo nei confronti di un iscritto all'albo;
- per omettere o ritardare la propria attività, ricevere denaro od altra utilità;
- ricevere denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte nel processo di fronte al Tribunale competente per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Organismo.





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **8 PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

### **Gestione delle attività di vigilanza e sanzionatorie**

È severamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a forzare, interferire o alterare le procedure organizzative di gestione delle attività inerenti alle funzioni di vigilanza.

In particolare, è severamente vietato, nell'ambito di un procedimento ispettivo:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del soggetto vigilato;
- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico del soggetto vigilato, anche mediante l'installazione di apposite apparecchiature;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici del soggetto vigilato.

Nell'ambito delle attività di vigilanza, nella propria qualità di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, è fatto espressamente divieto alle funzioni di Vigilanza:

- abusando della propria qualità o dei relativi poteri, costringere o indurre il soggetto vigilato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, al fine di non procedere nell'attività di vigilanza, sanzionatoria o amministrativa;
- per l'esercizio delle proprie funzioni o dei relativi poteri, indebitamente ricevere, denaro o altra utilità, al fine di condurre un procedimento ispettivo o di vigilanza nei confronti di un iscritto all'albo;
- per omettere o ritardare la propria attività di vigilanza o amministrativa, ricevere denaro od altra utilità;
- ricevere denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte nel processo amministrativo di fronte al TAR/Corte di Appello per l'impugnazione di misure cautelari o provvedimenti di vigilanza.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **9 PRINCIPI DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**

### **Principi generali**

L'OCF e i Destinatari del presente Codice ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di imparzialità, economicità e buon andamento, pubblicità e trasparenza cui è tenuta la P.A. (legge 7 agosto 1990, 241, art. 1, comma 1-ter).

### **Operazioni, transazioni**

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

Le procedure che regolano le operazioni "economiche - finanziarie" devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti all'Organismo, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

### **Acquisti di beni e servizi**

I dipendenti e collaboratori nonché i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze esterne, per conto dell'Organismo devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per l'OCF, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In particolare, i dipendenti e i collaboratori dell'Organismo addetti a tali processi sono tenuti a non precludere ad alcuno (in possesso dei requisiti richiesti) la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

L'OCF dispone di un albo fornitori volto a garantire una valutazione dei soggetti con cui l'OCF opera o collabora e i cui criteri di qualificazione sono indicati nella specifica Procedura all'uopo adottata.

### **Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori**

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'OCF sia in fase di selezione sia in fase di esecuzione della prestazione.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibili forme di dipendenza. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, l'OCF esige che, in linea con i limiti e le soglie specifiche presenti nella procedura, venga sempre assicurata: la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura o il servizio e l'unità stipulante il contratto; un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate; l'evidenza del processo autorizzativo; la conservazione delle informazioni nonché dei documenti contrattuali richiamati nelle procedure interne di acquisto.

### **Valutazione del personale**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto alle esigenze organizzative e a quanto atteso dalla funzione che ha avanzato la richiesta, sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il Direttore Generale, in qualità di Capo del personale nei limiti delle informazioni disponibili, adotta le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

Nel caso in cui dovesse manifestarsi anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi (ad esempio esistenza di rapporti di parentela o di stretta amicizia fra un componente degli Organi dell'Organismo o responsabili/addetti alle funzioni dell'OCF ed il soggetto in fase di valutazione per l'assunzione)



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

occorre darne l'immediata comunicazione al proprio responsabile o direttamente al Direttore Generale, il quale, sentito l'Organismo di Controllo, ne valuta caso per caso l'effettiva presenza e provvede secondo le modalità previste dai regolamenti e dalle procedure interne.

### **Costituzione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro o di collaborazione, non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

Vige, inoltre, l'assoluto divieto all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Organismo;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su una comprensione effettiva di tutti gli elementi che lo caratterizzano.

Saranno altresì esplicitati e resi conoscibili a tutti le regole ed i principi di comportamento che sono regolati dal presente Codice e dalle procedure previste dal Decreto 231.

### **Gestione del personale**

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle mansioni espletate da ciascuno e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque altra attività e/o comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

### **Tutela della privacy dei lavoratori**

È fatto divieto di trattare i dati personali in violazione delle istruzioni impartite dall'OCF e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

È preclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei lavoratori. È fatto espresso divieto, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legge, di comunicare e/o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'accesso alle informazioni personali è consentito in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato.

### **Obiettivi**

L'OCF si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per l'Organismo, siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

### **Veridicità della documentazione**

Ciascun dipendente o collaboratore è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

### **Utilizzo dei beni aziendali**

Ogni dipendente e collaboratore deve operare con diligenza per la tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali minacce o eventi dannosi per l'Organismo.

L'OCF si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei **Consulenti Finanziari**

## ***PARTE SPECIALE***



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **10 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES D. LGS. N. 231/2001)**

### **Correttezza e imparzialità nei rapporti con la P.A. e con l'Amministrazione della Giustizia**

I Destinatari del presente Codice che agiscono per conto dell'Organismo medesimo nei rapporti con la P.A., italiana o straniera, ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento cui è tenuta la P.A.

I contatti con la P.A., italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dall'Organismo di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

### **Correttezza nei rapporti con l'Amministrazione della Giustizia**

I Destinatari del presente Codice devono prestare la massima collaborazione alle Autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con OCF e, più in generale, non devono interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività di indagine e/o processuale.

Al fine di assicurare l'autonomia di pensiero delle persone che sono tenute, o intenzionate, a rendere dichiarazioni dinnanzi alle Autorità, i Destinatari devono astenersi dall'interferire con tali soggetti in qualsivoglia maniera, ivi incluso attraverso la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, affinché venga garantita la genuinità degli elementi assunti dalle stesse Autorità.

### **Finanziamenti/contributi/agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione**

L'OCF condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri,





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

L'OCF garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea anche di modico valore e/o importo.

### **Verifiche Ispettive**

I dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi dell'OCF, e chiunque agisce per suo conto, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

### **Regali, omaggi e benefici**

L'OCF condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere per conto dell'Organismo, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio italiani o esteri, da cui possa conseguirne per l'Organismo stesso un interesse o vantaggio:

1. È proibito promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A. italiana o estera.
2. È proibito promettere e/od offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per indurre Pubblici Ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, a utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A. italiana o estera.
3. Non è consentito offrire nessun oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

In ragione della rilevanza pubblica e dei poteri connessi alle funzioni esercitate dall'OCF con riferimento alla gestione dell'albo e alla vigilanza sugli iscritti, i dipendenti e i collaboratori (inclusi i componenti degli Organi) dell'OCF possono rivestire la qualifica soggettiva di Pubblici Ufficiali o di Incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice penale, (ad esempio: nelle attività di rilascio dei certificati o nelle attività legate alla iscrizione o cancellazione degli iscritti).

Alla luce di ciò, è espressamente vietato:

1. Ricevere qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore direttamente o indirettamente connesso all'iscrizione all'albo di un consulente finanziario o società di consulenza finanziaria o al mantenimento della stessa.
2. Ricevere qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore direttamente o indirettamente connesso al superamento delle prove per l'iscrizione all'albo di un consulente finanziario.
3. Ricevere qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore direttamente o indirettamente connesso ad evitare o a esimersi dal pagamento delle somme dovute con riferimento alle attività dell'albo.
4. Ricevere direttamente o per interposta persona qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore, anche a solo titolo di ringraziamento, direttamente o indirettamente riconducibili alle funzioni esercitate dall'Organismo (gestione dell'albo e vigilanza sugli iscritti), anche qualora queste siano state svolte in favore del consulente finanziario in presenza dei requisiti previsti dalle leggi e dalle regole interne applicabili, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.

### **Conflitti d'interesse**

L'OCF non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la P.A., italiana o estera, da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interesse, così come definito al Par. 1 (Glossario).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

I soggetti terzi che operano per conto dell'Organismo, hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A., italiana o straniera, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'OCF, inclusi i componenti degli Organi, devono evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse e astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

## **11 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. N. 231/2001) E AI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01)**

### **Controllo e trasparenza contabile**

I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione dell'Organismo siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità dello stesso.

Tutte le azioni e operazioni compiute dall'Organismo sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo legale e sostanziale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

L'Organismo esige da tutti i suoi dipendenti e collaboratori piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività, siano rappresentati nella propria contabilità, correttamente e tempestivamente.

Ogni operazione contabile deve, pertanto, essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

È compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del bilancio dell'Organismo far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopracitati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.

È indispensabile, soprattutto nei casi di voci tradotte nei bilanci e nella nota integrativa che necessitano di stime (cosiddette valutazioni), il rispetto da parte di chiunque sia coinvolto (anche consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci dei principi contabili applicabili.

L'Organismo esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, e oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio.

In particolar modo i dipendenti e i collaboratori, preposti all'elaborazione dei saldi contabili intermedi e di fine anno, sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili prodromiche alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.

È obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e la veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

I Destinatari devono rispettare le disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, nonché delle circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze).



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Rapporti con gli Organi di controllo dell'Organismo**

L'Organismo esige da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, inclusi i componenti degli Organi, l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte degli Associati, del Collegio Sindacale, degli altri Organi nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e dell'Organismo di Controllo.

## **Prevenzione del delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati**

Ai Destinatari del Modello 231 e del presente Codice, è fatto divieto di:

- effettuare, promettere e sollecitare per sé o per altri, anche mediante interposta persona, elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) ad esponenti (apicali o sottoposti) di società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per l'Organismo;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di agenti/collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per l'Organismo;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **12 PRINCIPI RELATIVI AI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 24-BIS, D. LGS. N. 231/2001)**

### **Gestione dei sistemi informativi**

L'Organismo condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

L'OCF esige dai propri dipendenti e collaboratori il rispetto dei principi di riservatezza dei dati contenuti nei sistemi informativi e, in conformità alle indicazioni degli organi direttivi, vieta i comportamenti che possano anche solo costituire un pericolo di intrusione non autorizzata nei sistemi informativi che sono patrimonio dell'Organismo, nonché il danneggiamento di essi e delle reti informatiche dello stesso. A tal fine, l'Organismo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

È inoltre, vietato l'utilizzo improprio dei beni aziendali per scopi non connessi all'attività lavorativa e la riproduzione non autorizzata di documenti e di software di proprietà dell'Organismo.

I Destinatari devono operare nel rispetto della legge e delle vigenti disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale.

## **13 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D. LGS. N. 231/2001)**

### **Tutela dell'Organismo dal rischio di fenomeni associativi a carattere nazionale e/o transnazionale**

L'Organismo condanna qualsiasi comportamento posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato nell'OCF, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere ovvero determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto 231.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

A tal fine l'Organismo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo tra cui, in particolare, tutti gli accorgimenti possibili al fine di ottenere la maggior conoscenza dei soggetti con cui l'Organismo entri in rapporti di affari, collaborazione o, in generale, legati allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in ossequio al principio *know your partners*.

L'Organismo adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni all'Organismo agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (ad esempio verbali di riunione, meccanismi di reporting, ecc.). In tal modo l'Organismo si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio dell'Organismo.

#### **14 PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. N. 231/2001)**

##### **Sicurezza sul lavoro**

Nell'ambito della normativa vigente, l'Organismo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

In particolare, l'Organismo si impegna affinché:

- ✓ il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- ✓ i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- ✓ i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
- ✓ l'informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ✓ sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- ✓ l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei terzi e dei luoghi in cui l'Organismo opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, l'Organismo destina risorse organizzative, strumentali ed economiche sufficienti a garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I dipendenti e i collaboratori dell'OCF, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure adottate ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

## **15 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. LGS. N. 231/2001)**

### **Antiriciclaggio**

L'Organismo condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, ed a tal fine si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo prendendo come riferimento gli accorgimenti adottati dagli intermediari finanziari a prevenzione di questi illeciti.





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Ciascun Destinatario che effettua, per conto dell'Organismo, operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, può agire nei confronti dei terzi, solo ove espressamente autorizzato da un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza necessari per il compimento dell'atto così come definiti dallo Statuto, dal RIO o da specifica delega, e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

È previsto l'obbligo a carico di tutti i Destinatari di:

- a. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte dei quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- b. non effettuare o ricevere pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente risultanti superiori a 1.000 euro).

## **16 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

### **Tutela ambientale**

L'OCF considera l'ambiente un bene primario e ne promuove la tutela e il rispetto da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo, dei fornitori e dei partners.

Le scelte dell'Organismo sono sempre orientate a garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori.

L'Organismo monitora gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

L'Organismo si impegna a condurre tutte le sue attività nel rispetto di principi orientati alla sostenibilità ambientale, agendo attraverso scelte concrete, caratterizzate dai seguenti principi guida:

- impegno diretto ad una costante riduzione dell'impatto ambientale;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- preferenza verso i fornitori che dimostrano le prestazioni migliori in termini di sostenibilità.

Pertanto, vige l'obbligatorietà di:

1. rispettare tutte le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente;
2. tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - standard (rispettare e, se possibile, superare gli standard e le leggi in materia "ambientale");
  - riciclo (utilizzare materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile);
  - consapevolezza (educare i dipendenti e la comunità a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse);
  - strutture (definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da Leggi e regolamenti);
  - criterio decisionale (considerare anche le tematiche ambientali nelle operazioni dell'Organismo);
3. usare le risorse in maniera efficiente;
4. segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice e delle *policy* dell'Organismo;
5. là dove, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sia necessario ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (smaltitori, trasportatori, ecc.), questi ultimi devono essere scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei **Consulenti Finanziari**

**ALLEGATO – PROCEDURA DI *WHISTLEBLOWING***  
**(per le segnalazioni di illeciti e irregolarità)**



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## 1. PREMESSA

La legge n. 179 del 29 dicembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", differenzia la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2).

Rispetto all'ambito privatistico la legge interviene sul decreto 231, inserendo all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") misure di tutela dei soggetti segnalanti al fine di incentivare la collaborazione dei lavoratori consentendo loro la segnalazione in condizioni di sicurezza di eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti, la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o per l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

OCF, nel rispetto di tali previsioni normative, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni mette a disposizione “canali informativi dedicati” verso l'OdC.

## **2. SCOPO DELLA PROCEDURA**

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

La finalità della presente *policy* è, altresì, quella di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

## **3. DESTINATARI**

Destinatari della procedura sono:

- i vertici di OCF e i componenti degli organi associativi
- i dipendenti di OCF
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con OCF.

## **4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Per “whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità di OCF, di condotte illecite o di violazioni del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo 231, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In linea generale, OCF incentiva la risoluzione di eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il confronto, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le segnalazioni devono essere fatte in modo responsabile, nell'interesse di OCF e devono riguardare comportamenti non conformi alle regole che OCF è tenuto a rispettare.

Sono considerate rilevanti, quindi, le segnalazioni che riguardano:

- a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- b) le violazioni al Codice di Condotta ed al Modello 231 di OCF

e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Non saranno presi in considerazione, in quanto estranei all'oggetto della segnalazione, fatti attinenti alla sfera privata del/dei segnalato/i.

L'OdC prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il *whistleblower* è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

## **5. MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE**

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- a mezzo del servizio postale all'indirizzo del Presidente dell'Organismo di Controllo, Avv. Daniela Rocchi, Via Tevere, n. 46, ed. B, 00198 - Roma;
- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica (casella mail dedicata esterna a OCF) del Presidente dell'OdC: [whistleblowingOCF@rpcpenalisti.it](mailto:whistleblowingOCF@rpcpenalisti.it).

## 6. TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

L'Organismo di Controllo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'OCF o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. OCF adotta tutte le misure necessarie per la gestione efficace delle segnalazioni nonché al fine di garantire la riservatezza sul segnalante, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare OCF, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. OCF potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

## 7. TUTELA DEL SEGNALATO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'OdC inoltra la segnalazione al soggetto designato dal Sistema Disciplinare (all. 5 al Modello) per l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

L'Organismo di Controllo prende contatti con il segnalante qualora ritenga la segnalazione eccessivamente generica, al fine di reperire elementi utili alla propria indagine. L'OdC procede all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui ritenga necessaria la verifica, approfondirà l'accertamento sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.

L'OdC può avvalersi di consulenti esterni indipendenti, ai quali si estende l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

In ogni caso l'Organismo di Controllo fornisce un *feedback* al segnalante in merito all'attività svolta, al fine di rassicurarlo del fatto che la segnalazione è stata presa in considerazione.

## **9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY**

Le segnalazioni pervenute all'OdC sono conservate nell'archivio cartaceo dell'OdC in apposita raccolta, al quale è consentito l'accesso solo da parte dell'Organismo di Controllo stesso.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdC cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 2 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata da OCF.





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei **Consulenti Finanziari**

La policy e i canali dedicati alle segnalazioni saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata da OCF.